



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 27/01/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 2592

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Proroga termini di riconoscimento per gli stabilimenti che svolgono le attività di imballaggio uova e trasformazione di latte e prodotti base di latte.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dall'Ufficio 2 e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2003, n. 1097 ha previsto, in base alle precedenti normative comunitarie e nazionali, le procedure per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti CE di lavorazione, produzione e deposito di alimenti di origine animale;

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ha fissato i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

Il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed inoltre ha previsto il riconoscimento per gli stabilimenti che trattano i suddetti alimenti;

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 reca disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla base dei principi del Reg. CE 882/2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

L'accordo del 09 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome ha sancito le "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari," pubblicato sulla G.U. n. 259 Suppl. del 7/11/2006;

L'intesa del 20 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione" contempla tra l'altro: sono soggette a registrazione, secondo le procedure definite da ogni Regione, le seguenti attività eseguite dalle aziende di produzione: 1) ommissis 2) trasformazione del latte in caseifici aziendali ommissis"

Con Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 612 ad oggetto: "Recepimento

dell'accordo del 09 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome relative a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale". Indicazioni operative e approvazione modulistica" veniva recepito l'accordo del 9 febbraio 2006 emanando direttive specifiche per quanto attiene il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.

Con la suddetta deliberazione veniva stabilito, fra l'altro, "che gli stabilimenti per i quali non era previsto il riconoscimento in base alla precedente normativa (centro di imballaggio uova, caseifici ex art. 2 Legge 283/62, ecc.) devono attivare le procedure di riconoscimento entro il 31/12/2007".

Considerato, inoltre, che mentre per i centri di imballaggio uova l'obbligo del riconoscimento deriva direttamente dalla normativa comunitaria, per i suddetti caseifici questa regione con la predetta D.G.R. ha inteso assoggettare gli stessi alle procedure di riconoscimento, ancorché non obbligatorie, atteso la grande rilevanza che dette strutture assumono nella filiera produttiva dei prodotti trasformati a base di latte, con possibilità di commercializzazione al di fuori del proprio ambito;

Rilevato che la mancata applicazione delle misure sanitarie previste dal Reg CE 853/04 potrebbe comportare un minor controllo sanitario nella filiera produttiva dei prodotti a base di latte ,con conseguente maggior rischio per il consumatore locale;

Considerato altresì, che la commercializzazione di prodotti lattiera caseari da parte dei caseifici non riconosciuti, ad altri laboratori annessi ad esercizi di vendita e somministrazione, senza marchio di riconoscimento ex alleg. Il reg. 853/04, creerebbe situazioni di incertezza operativa negli organi di controllo con conseguente fermo dei prodotti, ai fini dei successivi controlli;

Considerato che sono pervenute istanze da parte delle Associazioni di categoria al fine di differire il termine del 31/12/2009, in considerazione della grave crisi economica che sta creando situazioni di difficoltà nel settore;

Atteso che per i suddetti stabilimenti, già autorizzati con l'art. 2 della ex Legge 283/62, non viene esplicitamente indicato il termine entro il quale devono avere termine le procedure di riconoscimento;

Visto l'art. 1, 5° comma, lett. C del Reg. CE 853/04, il quale legittima gli Stati membri ad "adottare misure nazionali per l'applicazione dei requisiti fissati dal presente regolamento ai laboratori annessi agli esercizi di commercializzazione al dettaglio situati nel loro territorio, ai quali esso non si applicherebbe ai sensi delle lettere a) e d)";

Si propone di stabilire quale termine per ultimare le procedure di riconoscimento per le suddette tipologie la data del 31/03/2010; dopo tale data i suddetti stabilimenti non potranno proseguire le attività di imballaggio uova e di trasformazione di latte e prodotti a base di latte.

#### COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- di stabilire che l'attività di imballaggio delle uova e di trasformazione del latte e prodotti a base di latte rientrano nell'ambito specifico di applicabilità del Regolamento CE n. 853/04 ancorché la vendita dei prodotti venga effettuata esclusivamente nell'annesso punto vendita;
- di stabilire quale termine per ultimare le procedure di riconoscimento per gli stabilimenti in attività che espletano le attività di imballaggio uova e di trasformazione di latte e prodotti a base di latte, la data del 31/03/2010 oltre la quale non sarà consentito proseguire le suddette attività;

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nonché sul sito internet della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---